

# REGIONE LAZIO

## REGOLAMENTO REGIONALE 4 aprile 2025, n. 8

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(GU n.3 del 17-1-2026)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Ordinario n. 28 dell'8 aprile 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Inserimento dell'art. 28-ter al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Dopo l'art. 28-bis del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, e' inserito il seguente:

«Art. 28-ter (Sistema di Contrasto al Riciclaggio e al finanziamento del Terrorismo). - 1. Per le finalita' di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in conformita' con le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le strutture organizzative della Giunta regionale applicano il Sistema di Contrasto al Riciclaggio ed al finanziamento del Terrorismo (SiCoRiT), previsto nell'Allegato "SS" al presente regolamento.».

Art. 2

Modifiche all'art. 474 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 474 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera d) del comma 3, sono aggiunte le parole: «, fatto salvo il ruolo di Titolare autonomo per quanto concerne le attivita' giudiziarie»;

b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti designati possono essere inoltre individuati dal Titolare, anche al di fuori delle strutture regionali, se, pur agendo sotto l'autorita' del Titolare, svolgano compiti e funzioni attribuiti dalla legge con autonomi poteri di iniziativa e controllo. Il Titolare definisce in uno specifico atto di designazione, il perimetro e le modalita' di esercizio delle attivita' di trattamento.»;

c) al comma 5, le parole: «e i soggetti designati di cui al comma 3, autorizzano;» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite dei soggetti designati, previsti nel comma 3, autorizza,».

Art. 3

Modifiche all'art. 474-ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 474-ter del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera o) del comma 1, e' sostituita dalla seguente:

«o) richiedere al DPO, se ritenuto necessario, il parere circa la valutazione d'impatto effettuata anche ai fini della consultazione preventiva, prevista dall'art. 36 del RGPD;»;

b) dopo la lettera r-sexies) del comma 1, sono aggiunte le seguenti:

«r-septies) predisporre memorie difensive o controdeduzioni, in caso di avvio di procedimenti da parte del Garante, nonche' gli atti necessari al pagamento di eventuali sanzioni amministrative comminate riguardanti trattamenti di propria competenza;

r-octies) designare, sotto la propria responsabilita', anche al di fuori delle strutture regionali, con specifico atto, persone fisiche che, pur agendo sotto l'autorita' del Titolare, svolgano compiti e funzioni attribuiti dalla legge con autonomi poteri di iniziativa e controllo.».

Art. 4

Modifiche all'art. 474-quinquies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 474-quinquies del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Soggetti autorizzati»;

b) al comma 1:

1) le parole: «e i soggetti designati di cui al comma 3

autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite dei soggetti designati, previsti nel comma 3 dell'art. 474, autorizza»;

- 2) la parola: «incaricati» e' sostituita dalla seguente: «autorizzati»;
- c) al comma 3, la parola: «incaricati» e' sostituita dalla seguente: «autorizzati».

## Art. 5

Modifiche all'art. 476 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 476 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «in tema di risorse strumentali e di competenze» sono sostituite dalle seguenti: «, per quanto di competenza, fatti salvi i compiti e le funzioni assegnati ai soggetti designati per i sistemi di loro titolarita', ai sensi dell'art. 474, commi 3 e 7 del presente regolamento. »

b) al comma 2:

1) le parole: «gestione della sicurezza delle informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «protezione dei dati personali»;

2) la lettera c), e' sostituita dalla seguente:

«c) supporta le strutture regionali nelle attivita' di trattamento dei dati personali, nonche' nell'applicazione della normativa vigente e delle policy regionali in materia di protezione dei dati personali. »;

3) la lettera d), e' abrogata.

## Art. 6

Modifica all'allegato MM al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Alla fine del paragrafo 3 dell'allegato MM del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono aggiunte le parole: «A insindacabile giudizio del DPO o su esplicita richiesta del Soggetto interessato, anche per fini di rilevante riservatezza degli istanti, e' prevista la possibilita' che il DPO gestisca direttamente e in piena autonomia, alcuni reclami o segnalazioni in materia di protezione dei dati personali.»

## Art. 7

Modifiche allo schema B dell'allegato NN al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Allo schema B dell'allegato NN del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorra la parola «incaricato», questa e' sostituita con «autorizzato»;

b) ove ricorra la parola «incaricati», questa e' sostituita con «autorizzati».

## Art. 8

Modifica allo schema E dell'allegato NN al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Lo schema E dell'allegato NN del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, e' abrogato.

## Art. 9

Modifica allo schema F dell'allegato NN al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. Lo schema F dell'allegato NN del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, e' abrogato.

## Art. 10

Sostituzione dello schema G dell'allegato NN al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Lo schema G dell'allegato NN al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

## Art. 11

Modifiche all'allegato OO al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'allegato OO del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla sezione «1. Segnalazione» ovunque ricorra l'indirizzo PEC «databreach@regione.lazio.legalmail.it», questo e' sostituito da «databreach@pec.regione.lazio.it»;

b) alla sezione «3. Valutazione», dopo le parole «All'esito di questa fase, il livello di "gravita'" del Personal Data Breach, che deve essere comunicato al Direttore generale (DG), potra' essere:», la tabella e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

c) alla sezione «4. Gestione e risposta», dopo le parole «Il SDC

procede secondo le regole sintetizzate in tabella», la tabella e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

d) all'allegato B «Data Breach Report», nella sezione «Tipologie di Dati personali», nella riga «Dati particolari - patrimoniali», la parola: «- patrimoniali» e' soppressa.

Art. 12

Aggiunta degli allegati PP, QQ, RR e SS al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Dopo l'allegato «OO» del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono aggiunti gli allegati PP, QQ, RR e SS del presente regolamento.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: Rocca

(Omissis)